

## **Direttiva Comunità Europea del 28 novembre 2006 n. 112 -**

Direttiva CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (N.d.R.: gli allegati al regolamento sono stati raggruppati nel seguente ordine: Allegato A: allegato X; Allegato B: allegato XI; Allegato C: allegato XII.

*Publicato in Gazzetta Ufficiale Unione Europea n. 347 del 11 dicembre 2006 - serie L*

**Articolo 58** - Prestazioni di servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione e servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi.

*In vigore dal 1 gennaio 2015*

Il luogo delle prestazioni dei seguenti servizi a persone che non sono soggetti passivi e' il luogo in cui la persona e' stabilita oppure ha il domicilio o la residenza abituale:

- a) servizi di telecomunicazione;
- b) servizi di teleradiodiffusione;
- c) servizi forniti per via elettronica, in particolare quelli di cui all'allegato II.

Il solo fatto che un prestatore di servizi e il suo destinatario comunichino per posta elettronica non implica che il servizio reso sia un servizio elettronico.

## **Direttiva Comunità Europea del 28 novembre 2006 n. 112 -**

Direttiva CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (N.d.R.: gli allegati al regolamento sono stati raggruppati nel seguente ordine: Allegato A: allegato X; Allegato B: allegato XI; Allegato C: allegato XII).

*Pubblicato in Gazzetta Ufficiale Unione Europea n. 347 del 11 dicembre 2006 - serie L*

**Allegato 2** - Elenco indicativo dei servizi forniti per via elettronica di cui all'articolo 58, primo comma, lettera C).

*In vigore dal 1 gennaio 2015*

- 1) Fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature;
  - 2) fornitura di software e relativo aggiornamento;
  - 3) fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati;
  - 4) fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d'azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento;
  - 5) fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza.
- 
-

## **Direttiva Comunità Europea del 28 novembre 2006 n. 112 -**

Direttiva CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (N.d.R.: gli allegati al regolamento sono stati raggruppati nel seguente ordine: Allegato A: allegato X; Allegato B: allegato XI; Allegato C: allegato XII.

*Publicato in Gazzetta Ufficiale Unione Europea n. 347 del 11 dicembre 2006 - serie L*

**Articolo 358 bis** - Ulteriori definizioni.

*In vigore dal 1 gennaio 2015*

Ai fini della presente sezione e fatte salve le altre disposizioni comunitarie si intende per:

- 1) "soggetto passivo non stabilito nella Comunità" un soggetto passivo che non ha fissato la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nel territorio della Comunità né è tenuto altrimenti ad identificarsi ai fini dell'IVA;
- 2) "Stato membro di identificazione" lo Stato membro che il soggetto passivo non stabilito nella Comunità sceglie di contattare per notificare quando ha inizio la sua attività come soggetto passivo all'interno del territorio della Comunità ai sensi delle disposizioni della presente sezione.

## **Direttiva Comunità Europea del 28 novembre 2006 n. 112 -**

Direttiva CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (N.d.R.: gli allegati al regolamento sono stati raggruppati nel seguente ordine: Allegato A: allegato X; Allegato B: allegato XI; Allegato C: allegato XII.

*Publicato in Gazzetta Ufficiale Unione Europea n. 347 del 11 dicembre 2006 - serie L*

### **Articolo 358 - Definizioni.**

*In vigore dal 1 gennaio 2015*

Ai fini del presente capo e fatte salve le altre disposizioni comunitarie si intende per:

- 1) "servizi di telecomunicazione" e "servizi di teleradiodiffusione" i servizi di cui all'articolo 58, primo comma, lettere a) e b);
- 2) "servizi elettronici" e "servizi forniti per via elettronica" i servizi di cui all'articolo 58, primo comma, lettera c);
- 3) "Stato membro di consumo" lo Stato membro in cui si considera che siano forniti i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici conformemente all'articolo 58;
- 4) "dichiarazione IVA" la dichiarazione contenente le informazioni necessarie per stabilire l'ammontare dell'imposta esigibile nei singoli Stati membri.

## **Direttiva Comunità Europea del 28 novembre 2006 n. 112 -**

Direttiva CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (N.d.R.: gli allegati al regolamento sono stati raggruppati nel seguente ordine: Allegato A: allegato X; Allegato B: allegato XI; Allegato C: allegato XII).

*Publicato in Gazzetta Ufficiale Unione Europea n. 347 del 11 dicembre 2006 - serie L*

**Articolo 359** - Regime speciale dei servizi forniti per via elettronica.

*In vigore dal 1 gennaio 2015*

Gli Stati membri autorizzano un soggetto passivo non stabilito nella Comunità che presta servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici a un soggetto che non sia soggetto passivo e sia stabilito o abbia l'indirizzo permanente o sia abitualmente residente in uno Stato membro ad avvalersi del presente regime speciale. La presente disposizione si applica a tutti i suddetti servizi prestati nella Comunità'.

## **Direttiva Comunità Europea del 28 novembre 2006 n. 112 -**

Direttiva CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (N.d.R.: gli allegati al regolamento sono stati raggruppati nel seguente ordine: Allegato A: allegato X; Allegato B: allegato XI; Allegato C: allegato XII).

*Publicato in Gazzetta Ufficiale Unione Europea n. 347 del 11 dicembre 2006 - serie L*

**Articolo 360** - Obblighi.

*In vigore dal 1 gennaio 2015*

Il soggetto passivo non stabilito nella Comunità dichiara allo Stato membro di identificazione l'inizio o la cessazione della sua attività in qualità di soggetto passivo, nonché eventuali cambiamenti a seguito dei quali non soddisfi più le condizioni per l'applicazione del presente regime speciale. Tale dichiarazione è effettuata elettronicamente.

## **Direttiva Comunità Europea del 28 novembre 2006 n. 112 -**

Direttiva CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (N.d.R.: gli allegati al regolamento sono stati raggruppati nel seguente ordine: Allegato A: allegato X; Allegato B: allegato XI; Allegato C: allegato XII.

*Publicato in Gazzetta Ufficiale Unione Europea n. 347 del 11 dicembre 2006 - serie L*

### **Articolo 361 - Informazioni.**

*In vigore dal 1 gennaio 2015*

1. Le informazioni che il soggetto passivo non stabilito nella Comunità deve fornire allo Stato membro di identificazione quando inizia un'attività soggetta ad imposizione contengono i seguenti elementi di identificazione:

- a) nome/denominazione;
- b) indirizzo postale;
- c) indirizzi elettronici, inclusi i siti web;
- d) numero di codice fiscale nazionale, se esiste;
- e) una dichiarazione indicante che il soggetto non è identificato ai fini dell'IVA nella Comunità'.

2. Il soggetto passivo non stabilito nella Comunità notifica allo Stato membro d'identificazione tutte le modifiche concernenti le informazioni presentate.

## **Direttiva Comunità Europea del 28 novembre 2006 n. 112 -**

Direttiva CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (N.d.R.: gli allegati al regolamento sono stati raggruppati nel seguente ordine: Allegato A: allegato X; Allegato B: allegato XI; Allegato C: allegato XII).

*Publicato in Gazzetta Ufficiale Unione Europea n. 347 del 11 dicembre 2006 - serie L*

**Articolo 362** - Attribuzione del numero d'identificazione IVA.

*In vigore dal 1 gennaio 2015*

Lo Stato membro d'identificazione attribuisce al soggetto passivo non stabilito nella Comunità un numero d'identificazione IVA individuale e comunica per via elettronica all'interessato il numero d'identificazione attribuitogli. Sulla base delle informazioni utilizzate per tale identificazione, gli Stati membri di consumo possono usare i propri sistemi d'identificazione.



## **Direttiva Comunità Europea del 28 novembre 2006 n. 112 -**

Direttiva CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (N.d.R.: gli allegati al regolamento sono stati raggruppati nel seguente ordine: Allegato A: allegato X; Allegato B: allegato XI; Allegato C: allegato XII).

*Publicato in Gazzetta Ufficiale Unione Europea n. 347 del 11 dicembre 2006 - serie L*

**Articolo 363** - Esclusione dal registro d'identificazione.

*In vigore dal 1 gennaio 2015*

Lo Stato membro d'identificazione esclude il soggetto passivo non stabilito nella Comunità dal registro d'identificazione nei casi seguenti:

- a) se il soggetto passivo gli comunica che non fornisce piu' servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici;
- b) se e' in altro modo possibile presumere che le sue attivita' soggette a imposizione siano cessate;
- c) se non soddisfa piu' i requisiti necessari per avvalersi del regime speciale;
- d) se persiste a non osservare le norme relative al presente regime speciale.

## **Direttiva Comunità Europea del 28 novembre 2006 n. 112 -**

Direttiva CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (N.d.R.: gli allegati al regolamento sono stati raggruppati nel seguente ordine: Allegato A: allegato X; Allegato B: allegato XI; Allegato C: allegato XII.

*Publicato in Gazzetta Ufficiale Unione Europea n. 347 del 11 dicembre 2006 - serie L*

**Articolo 364** - Dichiarazione IVA trimestrale.

*In vigore dal 1 gennaio 2015*

Il soggetto passivo non stabilito nella Comunità presenta, per via elettronica, allo Stato membro di identificazione, una dichiarazione IVA per ogni trimestre civile, indipendentemente dal fatto che siano stati forniti o meno servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici. La dichiarazione IVA è presentata entro venti giorni dalla scadenza del periodo d'imposta a cui essa si riferisce.

## **Direttiva Comunità Europea del 28 novembre 2006 n. 112 -**

Direttiva CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (N.d.R.: gli allegati al regolamento sono stati raggruppati nel seguente ordine: Allegato A: allegato X; Allegato B: allegato XI; Allegato C: allegato XII.

*Publicato in Gazzetta Ufficiale Unione Europea n. 347 del 11 dicembre 2006 - serie L*

**Articolo 365** - Contenuti della dichiarazione.

*In vigore dal 1 gennaio 2015*

La dichiarazione IVA contiene il numero d'identificazione e, per ogni Stato membro di consumo in cui l'IVA e' dovuta, il valore totale, al netto dell'IVA, delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici effettuate nel corso del periodo di riferimento nonche' l'importo totale dell'IVA corrispondente suddiviso per aliquote. Devono altresì figurare nella dichiarazione le aliquote IVA applicabili e l'importo totale dell'IVA.

## **Direttiva Comunità Europea del 28 novembre 2006 n. 112 -**

Direttiva CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (N.d.R.: gli allegati al regolamento sono stati raggruppati nel seguente ordine: Allegato A: allegato X; Allegato B: allegato XI; Allegato C: allegato XII.

*Pubblicato in Gazzetta Ufficiale Unione Europea n. 347 del 11 dicembre 2006 - serie L*

**Articolo 366** - Effettuazione della dichiarazione.

*In vigore dal 1 gennaio 2015*

1. La dichiarazione IVA e' effettuata in euro.

Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro possono esigere che la dichiarazione IVA sia effettuata nelle loro valute nazionali. Se per la prestazione di servizi sono state utilizzate altre valute, il soggetto passivo non stabilito nella Comunita' applica, per redigere la dichiarazione IVA, il tasso di cambio dell'ultimo giorno del periodo d'imposta.

2. Il cambio deve essere effettuato in base ai tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea per quel giorno o, in caso di non pubblicazione in tale giorno, in base ai tassi del primo giorno successivo di pubblicazione.

## **Direttiva Comunità Europea del 28 novembre 2006 n. 112 -**

Direttiva CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (N.d.R.: gli allegati al regolamento sono stati raggruppati nel seguente ordine: Allegato A: allegato X; Allegato B: allegato XI; Allegato C: allegato XII.

*Publicato in Gazzetta Ufficiale Unione Europea n. 347 del 11 dicembre 2006 - serie L*

**Articolo 367** - Versamento.

*In vigore dal 1 gennaio 2015*

Il soggetto passivo non stabilito nella Comunità paga l'IVA, facendo riferimento alla relativa dichiarazione, al momento della presentazione della dichiarazione e comunque, al più tardi, allo scadere del termine previsto per la presentazione della dichiarazione.

Il pagamento è effettuato su un conto bancario espresso in euro, indicato dallo Stato membro di identificazione. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro possono esigere che il pagamento sia effettuato su un conto bancario espresso nella propria valuta.

## **Direttiva Comunità Europea del 28 novembre 2006 n. 112 -**

Direttiva CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (N.d.R.: gli allegati al regolamento sono stati raggruppati nel seguente ordine: Allegato A: allegato X; Allegato B: allegato XI; Allegato C: allegato XII).

*Publicato in Gazzetta Ufficiale Unione Europea n. 347 del 11 dicembre 2006 - serie L*

### **Articolo 368 - Rimborsi.**

*In vigore dal 1 gennaio 2015*

Il soggetto passivo non stabilito nella Comunità che si avvale del presente regime speciale non può effettuare detrazioni ai sensi dell'articolo 168 della presente direttiva. Nonostante l'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 86/560/CEE, a tale soggetto passivo viene concesso un rimborso ai sensi di detta direttiva. Ai rimborsi riguardanti i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici contemplati dal presente regime speciale non si applicano l'articolo 2, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 86/560/CEE.

## **Direttiva Comunità Europea del 28 novembre 2006 n. 112 -**

Direttiva CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (N.d.R.: gli allegati al regolamento sono stati raggruppati nel seguente ordine: Allegato A: allegato X; Allegato B: allegato XI; Allegato C: allegato XII.

*Pubblicato in Gazzetta Ufficiale Unione Europea n. 347 del 11 dicembre 2006 - serie L*

### **Articolo 369 bis - Definizioni.**

*In vigore dal 1 gennaio 2015*

Ai fini della presente sezione e fatte salve le altre disposizioni comunitarie, si intende per:

- 1) "soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo" un soggetto passivo che ha fissato la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione nel territorio della Comunità ma non ha fissato la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato membro di consumo;
- 2) "Stato membro di identificazione" lo Stato membro nel cui territorio il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica o, se non ha fissato la sede della propria attività economica nella Comunità, lo Stato membro in cui dispone di una stabile organizzazione.

Qualora il soggetto passivo non abbia fissato la sede della propria attività economica nella Comunità, ma disponga ivi di più di una stabile organizzazione, lo Stato membro di identificazione è lo Stato membro con una stabile organizzazione in cui il soggetto passivo notifica che intende avvalersi del presente regime speciale. Il soggetto passivo è vincolato a tale decisione per l'anno civile interessato e i due anni civili successivi.

## **Direttiva Comunità Europea del 28 novembre 2006 n. 112 -**

Direttiva CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (N.d.R.: gli allegati al regolamento sono stati raggruppati nel seguente ordine: Allegato A: allegato X; Allegato B: allegato XI; Allegato C: allegato XII.

*Publicato in Gazzetta Ufficiale Unione Europea n. 347 del 11 dicembre 2006 - serie L*

**Articolo 369 decies** - Versamento.

*In vigore dal 1 gennaio 2015*

Il soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo paga l'IVA, facendo riferimento alla pertinente dichiarazione IVA, al momento della presentazione della dichiarazione e comunque, al più tardi, alla scadenza del termine entro il quale deve essere presentata la dichiarazione.

Il pagamento è effettuato su un conto bancario espresso in euro, indicato dallo Stato membro di identificazione. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro possono esigere che il pagamento sia effettuato su un conto bancario espresso nella propria valuta.



## **Direttiva Comunità Europea del 28 novembre 2006 n. 112 -**

Direttiva CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (N.d.R.: gli allegati al regolamento sono stati raggruppati nel seguente ordine: Allegato A: allegato X; Allegato B: allegato XI; Allegato C: allegato XII.

*Publicato in Gazzetta Ufficiale Unione Europea n. 347 del 11 dicembre 2006 - serie L*

**Articolo 369** - Documentazione delle operazioni effettuate.

*In vigore dal 1 gennaio 2015*

1. Il soggetto passivo non stabilito nella Comunità' tiene una documentazione delle operazioni effettuate nell'ambito del presente regime speciale. Tale documentazione deve essere sufficientemente dettagliata per consentire all'amministrazione fiscale dello Stato membro di consumo di verificare la correttezza della dichiarazione IVA.

2. La documentazione di cui al paragrafo 1 deve, su richiesta, essere messa a disposizione per via elettronica dello Stato membro di identificazione e dello Stato membro di consumo.

La documentazione deve essere conservata per un periodo di dieci anni a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione e' stata effettuata.

## **Direttiva Comunità Europea del 28 novembre 2006 n. 112 -**

Direttiva CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (N.d.R.: gli allegati al regolamento sono stati raggruppati nel seguente ordine: Allegato A: allegato X; Allegato B: allegato XI; Allegato C: allegato XII.

*Publicato in Gazzetta Ufficiale Unione Europea n. 347 del 11 dicembre 2006 - serie L*

**Articolo 369 duodecies** - Conservazione della documentazione.

*In vigore dal 1 gennaio 2015*

1. Il soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo conserva una documentazione delle operazioni effettuate nel quadro del presente regime speciale. Essa deve essere sufficientemente dettagliata per consentire all'amministrazione fiscale dello Stato membro di consumo di verificare la correttezza della dichiarazione IVA.

2. La documentazione di cui al paragrafo 1 deve essere fornita elettronicamente, su richiesta, allo Stato membro di consumo e allo Stato membro di identificazione.

Detta documentazione deve essere conservata per un periodo di dieci anni a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione e' stata effettuata.

## **Direttiva Comunità Europea del 28 novembre 2006 n. 112 -**

Direttiva CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (N.d.R.: gli allegati al regolamento sono stati raggruppati nel seguente ordine: Allegato A: allegato X; Allegato B: allegato XI; Allegato C: allegato XII.

*Publicato in Gazzetta Ufficiale Unione Europea n. 347 del 11 dicembre 2006 - serie L*

**Articolo 369 novies** - Valuta.

*In vigore dal 1 gennaio 2015*

1. La dichiarazione IVA e' effettuata in euro.

Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro possono esigere che la dichiarazione IVA sia effettuata nelle loro valute nazionali. Se le forniture sono state effettuate in altre valute, il soggetto passivo non residente nello Stato membro di consumo utilizza, ai fini della dichiarazione IVA, il tasso di cambio dell'ultimo giorno del periodo cui si riferisce la dichiarazione.

2. Il cambio e' effettuato in base ai tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea per quel giorno o, qualora non vi sia pubblicazione in tale giorno, in base ai tassi del primo giorno successivo di pubblicazione.

## **Direttiva Comunità Europea del 28 novembre 2006 n. 112 -**

Direttiva CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (N.d.R.: gli allegati al regolamento sono stati raggruppati nel seguente ordine: Allegato A: allegato X; Allegato B: allegato XI; Allegato C: allegato XII.

*Publicato in Gazzetta Ufficiale Unione Europea n. 347 del 11 dicembre 2006 - serie L*

**Articolo 369 octies** - Contenuti delle dichiarazioni.

*In vigore dal 1 gennaio 2015*

La dichiarazione IVA contiene il numero di identificazione di cui all'articolo 369 quinquies e, per ogni Stato membro di consumo in cui e' dovuta l'IVA, l'importo totale, meno l'IVA, delle forniture di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici per il periodo di riferimento e l'importo totale dell'IVA corrispondente suddiviso per aliquote. Devono essere altresì indicati le aliquote IVA applicabili e l'importo totale dell'IVA dovuta.

Qualora il soggetto passivo disponga di una o piu' stabili organizzazioni, diverse da quella situata nello Stato membro di identificazione, a partire dalle quali i servizi sono prestati, la dichiarazione IVA indica, oltre alle informazioni di cui al primo comma, l'importo totale dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici che rientrano nel presente regime speciale, in relazione a ciascuno Stato membro in cui disponga di un'organizzazione, unitamente al numero individuale d'identificazione IVA o al numero di registrazione fiscale della stessa, suddiviso per Stato membro di consumo.

## **Direttiva Comunità Europea del 28 novembre 2006 n. 112 -**

Direttiva CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (N.d.R.: gli allegati al regolamento sono stati raggruppati nel seguente ordine: Allegato A: allegato X; Allegato B: allegato XI; Allegato C: allegato XII.

*Publicato in Gazzetta Ufficiale Unione Europea n. 347 del 11 dicembre 2006 - serie L*

**Articolo 369 quater** - Dichiarazione di inizio e cessazione attivita'.

*In vigore dal 1 gennaio 2015*

Il soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo dichiara allo Stato membro di identificazione l'inizio e la cessazione delle sue attivita' soggette a imposizione che rientrano nel presente regime speciale, nonche' eventuali cambiamenti a seguito dei quali non soddisfi piu' le condizioni per avvalersi del presente regime speciale. Tale dichiarazione e' effettuata elettronicamente.

## **Direttiva Comunità Europea del 28 novembre 2006 n. 112 -**

Direttiva CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (N.d.R.: gli allegati al regolamento sono stati raggruppati nel seguente ordine: Allegato A: allegato X; Allegato B: allegato XI; Allegato C: allegato XII.

*Pubblicato in Gazzetta Ufficiale Unione Europea n. 347 del 11 dicembre 2006 - serie L*

**Articolo 369 quinquies** - Identificazione.

*In vigore dal 1 gennaio 2015*

Un soggetto passivo che si avvalga del presente regime speciale e' identificato ai fini dell'IVA per le operazioni imponibili che rientrano in detto regime esclusivamente nello Stato membro di identificazione. Al riguardo lo Stato membro utilizza il numero individuale d'identificazione IVA gia' attribuito al soggetto passivo in relazione agli obblighi che gli derivano dal sistema interno.

Sulla base delle informazioni utilizzate per tale identificazione, gli Stati membri di consumo possono ricorrere ai propri sistemi di identificazione.

## **Direttiva Comunità Europea del 28 novembre 2006 n. 112 -**

Direttiva CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (N.d.R.: gli allegati al regolamento sono stati raggruppati nel seguente ordine: Allegato A: allegato X; Allegato B: allegato XI; Allegato C: allegato XII.

*Publicato in Gazzetta Ufficiale Unione Europea n. 347 del 11 dicembre 2006 - serie L*

**Articolo 369 septies** - Dichiarazione trimestrale.

*In vigore dal 1 gennaio 2015*

Il soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo presenta per via elettronica allo Stato membro di identificazione una dichiarazione IVA per ogni trimestre civile, indipendentemente dal fatto che sia stato fornito o meno un servizio di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronico. La dichiarazione IVA e' presentata entro venti giorni dal termine del periodo di riferimento a cui la dichiarazione si riferisce.

## **Direttiva Comunità Europea del 28 novembre 2006 n. 112 -**

Direttiva CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (N.d.R.: gli allegati al regolamento sono stati raggruppati nel seguente ordine: Allegato A: allegato X; Allegato B: allegato XI; Allegato C: allegato XII).

*Publicato in Gazzetta Ufficiale Unione Europea n. 347 del 11 dicembre 2006 - serie L*

**Articolo 369 sexies** - Esclusione del regime speciale.

*In vigore dal 1 gennaio 2015*

Lo Stato membro di identificazione esclude il soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo dal presente regime speciale nei casi seguenti:

- a) se notifica di non fornire piu' servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici;
- b) se si puo' altrimenti presupporre che le sue attivita' soggette a imposizione che rientrano nel presente regime speciale siano cessate;
- c) se non soddisfa piu' i requisiti necessari per avvalersi del regime speciale;
- d) se persiste a non osservare le norme relative al regime speciale.



## **Direttiva Comunità Europea del 28 novembre 2006 n. 112 -**

Direttiva CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (N.d.R.: gli allegati al regolamento sono stati raggruppati nel seguente ordine: Allegato A: allegato X; Allegato B: allegato XI; Allegato C: allegato XII.

*Publicato in Gazzetta Ufficiale Unione Europea n. 347 del 11 dicembre 2006 - serie L*

**Articolo 369 ter** - Autorizzazione all'utilizzo del regime speciale.

*In vigore dal 1 gennaio 2015*

Gli Stati membri autorizzano un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo che presta servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici a una persona che non sia soggetto passivo e sia stabilita o abbia l'indirizzo permanente o sia abitualmente residente in tale Stato membro ad utilizzare il presente regime speciale. Questa disposizione si applica a tutte le suddette prestazioni di servizi all'interno della Comunità'.

## **Direttiva Comunità Europea del 28 novembre 2006 n. 112 -**

Direttiva CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (N.d.R.: gli allegati al regolamento sono stati raggruppati nel seguente ordine: Allegato A: allegato X; Allegato B: allegato XI; Allegato C: allegato XII.

*Publicato in Gazzetta Ufficiale Unione Europea n. 347 del 11 dicembre 2006 - serie L*

**Articolo 369 undecies** - Obblighi del soggetto passivo.

*In vigore dal 1 gennaio 2015*

Il soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo che si avvale del presente regime speciale non può effettuare, in relazione alle sue attività soggette a imposizione che rientrano nel presente regime speciale, le detrazioni IVA a norma dell'articolo 168 della presente direttiva. Nonostante l'articolo 2, punto 1, e l'articolo 3 della direttiva 2008/9/CE, il soggetto passivo di cui trattasi beneficia al riguardo del rimborso previsto da tale direttiva.

Il soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo che si avvale del presente regime speciale, se esercita nello Stato membro di consumo anche attività che non rientrano nel presente regime speciale per le quali è tenuto a identificarsi ai fini dell'IVA, effettua le detrazioni IVA in relazione alle sue attività soggette a imposizione che rientrano nel presente regime speciale nel quadro della dichiarazione IVA che deve presentare a norma dell'articolo 250.

## **Direttiva Comunità Europea del 28 novembre 2006 n. 112 -**

Direttiva CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (N.d.R.: gli allegati al regolamento sono stati raggruppati nel seguente ordine: Allegato A: allegato X; Allegato B: allegato XI; Allegato C: allegato XII.

*Publicato in Gazzetta Ufficiale Unione Europea n. 347 del 11 dicembre 2006 - serie L*

**Articolo 59 bis** - Misure volte a prevenire i casi di doppia imposizione o non imposizione.

*In vigore dal 1 gennaio 2015*

Al fine di prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza, gli Stati membri possono considerare, per quanto riguarda i servizi il cui luogo delle prestazioni e' stabilito agli articoli 44, 45, 56, 58 e 59:

- a) il luogo delle prestazioni di un tale servizio o di tutti tali servizi situato all'interno del loro territorio come se fosse situato al di fuori della Comunita' qualora l'effettiva utilizzazione e l'effettiva fruizione dei servizi abbiano luogo al di fuori della Comunita';
- b) il luogo delle prestazioni di un tale servizio o di tutti tali servizi situato al di fuori della Comunita' come se fosse situato all'interno del loro territorio qualora l'effettiva utilizzazione e l'effettiva fruizione abbiano luogo all'interno del loro territorio.

## **Direttiva Comunità Europea del 28 novembre 2006 n. 112 -**

Direttiva CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (N.d.R.: gli allegati al regolamento sono stati raggruppati nel seguente ordine: Allegato A: allegato X; Allegato B: allegato XI; Allegato C: allegato XII.

*Pubblicato in Gazzetta Ufficiale Unione Europea n. 347 del 11 dicembre 2006 - serie L*

**Articolo 59** - Prestazioni di servizi a persone che non sono soggetti passivi fuori della Comunità.

*In vigore dal 1 gennaio 2015*

Il luogo delle prestazioni dei seguenti servizi a una persona che non è soggetto passivo stabilita, avente l'indirizzo permanente o abitualmente residente al di fuori della Comunità e' il luogo in cui detta persona è stabilita, ha l'indirizzo permanente o è abitualmente residente:

a) cessioni e concessioni di diritti d'autore, brevetti, diritti di licenza, marchi di fabbrica e di commercio e altri diritti analoghi;

b) prestazioni pubblicitarie;

c) prestazioni fornite da consulenti, ingegneri, uffici studi, avvocati, periti contabili ed altre prestazioni analoghe, nonché elaborazione di dati e fornitura d'informazioni;

d) obblighi di astenersi interamente o parzialmente dall'esercitare un'attività professionale o un diritto di cui al presente articolo;

e) operazioni bancarie, finanziarie e assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione, ad eccezione della locazione di casseforti;

f) messa a disposizione di personale;

g) locazione di un bene mobile materiale, ad esclusione di qualsiasi mezzo di trasporto;

h) fornitura dell'accesso a sistemi di distribuzione di gas naturale e di energia elettrica, nonché del servizio di trasporto o trasmissione mediante gli stessi, e fornitura di altri servizi direttamente collegati;

i) (soppressa);

j) (soppressa);

k) (soppressa).

## **Direttiva Comunità Europea del 28 novembre 2006 n. 112 -**

Direttiva CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (N.d.R.: gli allegati al regolamento sono stati raggruppati nel seguente ordine: Allegato A: allegato X; Allegato B: allegato XI; Allegato C: allegato XII).

*Pubblicato in Gazzetta Ufficiale Unione Europea n. 347 del 11 dicembre 2006 - serie L*

**Articolo 59 ter** - Applicazione dell'articolo 59 bis.

*In vigore dal 1 gennaio 2010 al 1 gennaio 2015*

Gli Stati membri applicano l'articolo 59 bis, lettera b), ai servizi di telecomunicazione e ai servizi di teleradiodiffusione di cui all'articolo 59, primo comma, lettera j), che sono resi, a persone che non sono soggetti passivi e sono stabilite o hanno l'indirizzo permanente o sono abitualmente residenti in uno Stato membro, da un soggetto passivo che abbia stabilito al di fuori della Comunità la sede della propria attività economica o ivi disponga di una stabile organizzazione a partire dalla quale sono resi i servizi o, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, abbia l'indirizzo permanente o sia abitualmente residente fuori della Comunità'.